


Statuto Circolo ARCI "La Pergola" Agnano Pisano (PI)



DEFINIZIONI E FINALITA'

Art.1

Il Circolo ARCI "La Pergola" costituito in Agnano Pisano in via XXV Aprile, 32 è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

Non persegue finalità di lucro.

Art.2

Lo scopo principale del Circolo è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività ricreative nonché servizi.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza. Di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

I SOCI

Art.3

Il Numero di Soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto ed il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art.8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.4

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, a regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

UFFICIO DEL REGISTRO DI PISA
Reg. il 75-2-99 al n. 1125 Serie E
IL DIRETTORE
(R. PANICACCI)

Art.5

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di ARCI Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art.6

I soci hanno diritto a:

- Frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;
- A riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- A discutere ed approvare i rendiconti;
- Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Art.7

Il Socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art.8

La qualifica di Socio si perde per:

- Decesso
- Mancato pagamento della quota sociale
- Dimissioni che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo
- Espulsione o radiazione

Art.9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali
- Denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci
- L'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolando lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento.

- Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee
- Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo
- L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, **il danno dovrà essere risarcito.**

Art.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci; oppure al Collegio dei Garanti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art.11

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo
- Contributi, erogazioni e lasciti diversi
- Fondo di riserva

Art.12

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Deve essere presentato all'assemblea dei soci un bilancio di fine anno riportante la situazione degli utili/perdite entro il 30 Aprile.

Art.13

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.

Art.14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei Soci.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.15

Partecipano all'assemblea generale dei Soci tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 (otto) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 (otto) giorni prima, e da inviare ad ogni Socio.

Art.16

L'assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal presidente per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione nei casi previsti dall'Artt. 18 e 31, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art.17

L'assemblea regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto al voto, e delibera la maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni all'O.d.G., salvo le eccezioni di cui all'Art.18. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art.18

Per deliberare sulle modifiche apportate allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto al voto, ed il voto favorevole di almeno 3/5 dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'Art.31.

Art.19

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno ad essa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei soci presenti con diritto al voto.

Per l'elezioni dell'organi sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.


Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i 15 (quindici) giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art.20

L'assemblea generale di Soci, nei termini in cui all'ultimo comma dell'Art.6:

- Approva a linee generali del programma di attività
- Approva il bilancio annuale
- Delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo.
- Elege gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori) alla fine del mandato o a seguito di dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti fra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al Circolo.

- Nel caso in cui sopra, discute la relazione del consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno 3 (tre) membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.
- Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.



GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art.21

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei Soci e dura in carica 3 (tre) anni. È composto da nove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art.22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle sue funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non Soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni approvate dall'assemblea.

Art.23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno

- Il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.
- Il Vicepresidente : coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del circolo.

Art.24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Eseguire e deliberare assemblea
- Formulare i programmi di attività sociale sulle basi delle linee approvate dall'assemblea
- Predisporre il bilancio annuale
- Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale.
- Deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri
- Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali
- Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del circolo o ad esso affidati
- Decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto

- Presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo

Art.25

Il Consiglio Direttivo si riunisce a norma ogni due mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Dalle deliberazioni viene redatto il verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art.26

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade dunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è indicata in 1/3 dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Art.27

Il collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da 1 (uno). Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Il collegio decide a maggioranza dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

LO SCIoglimento DEL CIRCOLO

Art.28

La decisione motivata dello scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i 4/5 dei Soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere la medesima maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 (venti) giorni di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i Soci.

DEPOSIZIONI FINALI

Art.29

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma di legge del codice civile e delle leggi vigenti.